

STATUTO

dell' "Associazione Telefono Rosa Sicilia ODV ETS"

L'Associazione Telefono Rosa Sicilia ODV ETS, di seguito detta "Associazione", apartitica e apolitica, si configura quale Ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà ed in particolare quale organizzazione di volontariato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore), che agisce nei limiti della legge nazionale, della legge regionale in materia di volontariato nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV ETS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione, che devono rispettare anche gli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Bronte e opera nell'ambito del territorio della Regione Sicilia.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto, ma resta fermo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 3) Finalità, attività e scopo

L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite delle proprie aderenti, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di solidarietà sociale e di utilità sociale, nonché l'interesse alla corretta amministrazione della giustizia, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale.

L'Associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle appena menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e solo in via secondaria e strumentale, secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attivita' diverse che l'associazione potra' svolgere e' il Consiglio Direttivo.

Tali attivita' di interesse generale e secondarie e strumentali sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere, svolgendo attivita' di sensibilizzazione, di ascolto e offrendo, gratuitamente, consulenza legale,

sostegno psicologico e assistenza sociale;

b) promozione e realizzazione di iniziative per combattere la violenza sulle donne, sui bambini, sugli adolescenti, sugli anziani e sulle anziane, sulla parte debole della nostra società ed in particolare istituzione di un patto operativo tra donne che si oppongono alla violenza sessuale, fisica, psicologica, morale, patrimoniale di cui spesso le donne sono vittime all'interno e all'esterno delle proprie case; promuovere azioni affinché vengano riconosciuti come imprescindibili i diritti enunciati e le azioni suggerite dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 11.5. 2011 divenuta legge dello Stato italiano in data 19. 6. 2013); adoperarsi in ogni modo per ottenere il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della citata Convenzione e in particolare raggiungere l'eliminazione delle discriminazioni fondate sul genere; combattere la pratica degli atti persecutori, meglio conosciuti come attività di stalking;

c) attività rivolte alla formazione dei nuovi volontari dell'Associazione, alla formazione e crescita continua dei volontari già presenti e alla formazione di coloro i quali vorranno effettuare opera di sensibilizzazione presso istituti scolastici, enti pubblici e ogni altra forma di aggregazione sociale e/o istituzionale ai fini di arginare ed ostacolare il

fenomeno della violenza sulle donne;

d) servizio di ascolto attivo per fare emergere le violenze nascoste, non denunciate e spesso sofferte dalle donne in silenzio che, per disinformazione o paura o pregiudizi, non hanno ancora trovato il modo di reagire;

e) attuazione di interventi a favore dei figli vittime di violenza assistita da maltrattamento sulle madri realizzando fasi/funzioni operative tra loro interconnesse e ricorsive nel tempo quali rilevazione, protezione, valutazione, trattamento, monitoraggio e relativo follow up;

f) ideazione e realizzazione di programmi articolati di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sulla violenza assistita;

g) offerta di un servizio di ascolto e assistenza per uomini maltrattanti, da prestare in un luogo differente e con professionisti differenti da quelli dedicati alle vittime di violenza, nonché promuovere e realizzare attività di prevenzione e sensibilizzazione allo scopo di attivare e/o guidare un processo di crescita personale, con particolare riguardo alle tematiche di genere;

h) supporto alla tutela ed autotutela per le donne straniere e vittime di tratta;

i) collaborazione con l'Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa per intervenire nei processi penali per fatti di violenza fisica, morale e/o sessuale nei confronti delle don-

ne, degli adolescenti, dei bambini, quale Ente rappresentativo

degli interessi lesi dal reato;

j) costituzione di parte civile, in proprio e/o ad adiuvandum,

per intervenire nei processi penali per reati commessi nei

confronti delle donne, degli adolescenti, dei bambini, degli

anziani e delle anziane, quali, a titolo meramente esemplifi-

cativo e non tassativo, per fatti di femminicidio, violenza

fisica, psicologica, sessuale, discriminazione, stalking, qua-

le Ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato e tito-

lare del relativo diritto soggettivo;

k) elaborazione di studi, promozione di convegni, di percorsi

di formazione, di interventi nelle scuole e di quanto altro

occorra a rimuovere le cause di violenza sulle donne, sugli

adolescenti, sui bambini, sugli anziani, sulle anziane, sulla

parte più debole della società, con personale specializzato

utilizzato esclusivamente all'interno dell'organizzazione per

il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche; avva-

lersi, in generale, di tutti gli strumenti processuali ed am-

ministrativi messi a disposizione dall'ordinamento per parte-

cipare a momenti decisionali aventi ad oggetto interessi tute-

lati dall'Associazione;

l) divulgazione di iniziative promosse dall'Associazione e

quanto di volta in volta verrà da essa sviluppato, con tutti i

mezzi di comunicazione possibili, da quello cartaceo a magazi-

ne e siti internet, sia propri che di terzi, che decideranno

di ospitare queste informazioni;

m) interventi volti a sollecitare, sulla base delle conoscenze acquisite, le Istituzioni ed i mezzi d'informazione ad intervenire affinché le vittime vengano difese e si sviluppino e diffonda la cultura della non violenza;

n) istituzione di rapporti, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o firma di protocolli d'intesa, con Enti locali, Associazioni, organizzazioni e Istituzioni ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri per raggiungere gli obiettivi che, man mano, l'Associazione si porrà. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può anche costituire e partecipare in associazioni, fondazioni, enti pubblici a carattere associativo o realtà organizzate di qualsivoglia nomen iuris che hanno come scopo attività affini, almeno in parte, a quelle dell'Associazione;

o) collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati o con società, per il raggiungimento dei fini associativi, con ogni mezzo giuridicamente legale, anche partecipando a bandi ed avvisi e formulando offerte per la concessione di finanziamenti, per la gestione di determinati servizi, purché affini a quelli dell'Associazione, allo scopo di garantire al meglio i più efficaci risultati e vincolando ogni eventuale provento al raggiungimento degli obiettivi statutari, tenendo conto dei limiti di legge;

p) creazione e gestione di "Case delle Donne", "Case Rifugio"

e Centri Antiviolenza (CAV) che siano centri di accoglienza, di informazione e di cultura in genere che assolvano il compito di aiutare le donne vittime, in difficoltà ed i loro figli minori;

q) promozione, organizzazione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento, come Ente formatore, in strutture pubbliche o private, nonchè dare impulso e sostegno ad attività di prevenzione, innovazione e sperimentazione contro la violenza in campo educativo e formativo;

r) organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione;

s) diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

t) iniziative a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle isti-

tuzioni culturali straniere legalmente funzionanti in Italia;

u) attività volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

v) stipula di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui all'art. 42 comma 2, D.Lgs 286/1998 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

w) agire in giudizio e/o promuovere il tentativo di conciliazione per il riconoscimento della sussistenza di un comportamento discriminatorio diretto o indiretto, a causa della razza o dell'origine etnica, posto in essere da aziende private e da amministrazioni pubbliche in danno di persone o di altra razza o etnia e ciò ai sensi dell'Art 5 del decreto legislativo

9.7.2003 n.215; agire ai sensi dell'Art 4 del decreto legislativo 9.7.2003 n. 215 qualora, nei casi di discriminazione collettiva, non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione;

x) sviluppare ogni altra attività o iniziativa comunque attinente alle finalità sopra indicate;

y) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. A tal fine, l'Associazione può svolgere attività sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi sopracitati;

z) ottenere, gestire ed implementare fondi e donazioni, stipulare convenzioni per specifiche prestazioni di attività, anche attraverso l'esercizio di attività economiche allo scopo di utilizzare le risorse ottenute per sviluppare e perseguire gli scopi statutari. Ottenere, su mandato delle Istituzioni, o di privati, fondazioni, o altre realtà organizzate, di qualsivoglia nomen iuris, finanziamenti da finalizzare agli scopi sta-

tutari.

L'associazione, nel rispetto delle finalità di cui sopra, svolge ogni attività di utilità sociale organizzando manifestazioni e proponendosi quale soggetto in grado di gestire eventuali compiti di interesse pubblico.

Art. 4) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità eco-

nomiche dell'Associazione mediante pagamento della quota associativa di autofinanziamento annuale fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria. Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa cfr art 148 co 8 lett f) TUIR.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali di Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Le categorie di associati sono:

- soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
- soci volontari: coloro che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo, successivamente alla costituzione dell'Associazione, e presteranno il loro operato gratuitamente all'interno della stessa;
- soci sostenitori: coloro che sono intervenuti successivamente alla costituzione dell'Associazione e non prestano il loro operato all'interno della stessa, ma la sostengono economicamente.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale al momento dell'iscrizione e successivamente entro il mese di gennaio di ogni anno.

Tutti gli associati hanno diritto di candidarsi ed essere eletti alle cariche sociali, di votare secondo quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento interno, di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione. Hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Gli Associati si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli Organi sociali e ad essi associata, consensualmente assegnata. Agli associati possono essere rimborsati soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il comportamento degli associati verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a dedicare una parte del proprio tempo per il loro rag-

giungimento.

L'Associazione applica una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 5) Volontari

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Gli avvocati che prestano la loro opera in seno all'Associazione debbono essere iscritti nell'albo del patrocinio a spese dello Stato istituito presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Art. 6) Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione, prima di presentare domanda deve dimostrare di rispettare i criteri di ammissione all'Associazione e nello specifico:

- aver compiuto la maggiore età;

- possedere buone capacità relazionali;

- disponibilità, flessibilità e spirito di adattamento;

- predisposizione a lavorare in team;

- condivisione delle finalità e degli scopi dell'Associazione;

- accettare e rispettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno.

Il possesso dei requisiti richiesti viene accertato preventivamente tramite un colloquio motivazionale operato dal Presidente e/o dal Vicepresidente e, in caso di esito positivo, successivamente, con la partecipazione ad un apposito corso di formazione composto da un modulo teorico e da uno pratico di tirocinio presso la sede dell'Associazione.

Al termine di tale corso, nel caso lo stesso sia espletato con risultato positivo, l'aspirante associato potrà richiedere l'ammissione all'Associazione presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della

domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Art. 8) Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione né da diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

E', altresì, causa di decadenza dalla qualifica di associato il mancato pagamento della quota associativa entro sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

L'associato che assume comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione e/o lesivi dell'immagine della stessa o sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto ovvero che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato ovvero ancora si astiene dalle attività dell'Associazione per almeno due mesi, senza darne comunicazione o giustificazione, ovvero, infine, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, a mezzo lettera o anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusio-

ne l'associato può essere riammesso.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato dei Garanti (o Collegio dei probiviri);
- e) l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea degli associati è costituita dai soci fondatori, dai soci volontari e dai soci sostenitori.

Viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

E' l'organo sovrano dell'Associazione:

I. procede alla nomina del Consiglio Direttivo, di 2 membri del Comitato dei Garanti, dell'Organo di Controllo e del Revisore, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;

II. approva il Regolamento dell'Associazione;

III. apporta eventuali modifiche allo statuto dell'Associazione-

ne e all'atto costitutivo;

IV. delibera sugli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione, sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

V. propone al Consiglio direttivo progetti conformi alla finalità dell'Associazione elaborati dall'Assemblea o da uno o più soci;

VI. approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo annuale e l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo;

VII. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione e delibera sugli eventuali contributi straordinari;

VIII. delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

IX. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

X. delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

XI. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

XII. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto;

XIII. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

XIV. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione, o in altro luogo, dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, in forma elettronica/telematica o mediante avviso affisso nei locali della sede contenente l'elenco degli argomenti da trattare, l'ora, il luogo della riunione, dell'eventuale data di seconda convocazione, quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima, almeno dieci giorni prima la data stabilita per l'adunanza, o venti giorni prima se la convocazione è su richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo (1/10) delle associate aventi diritto a partecipare al voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con il pagamento della quota

associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associata.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'Associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Non è ammessa delega scritta per farsi rappresentare in assemblea da altro associato.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questo, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associata; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di

esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

1. che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

2. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla valutazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,

alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

I verbali dell'Assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione; opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 26 comma 7 del Codice del Terzo Settore.

E' investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione e di tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio Direttivo:

I. assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

II. deliberare in merito ai progetti di cui al punto "V" dell'art. 10 lettera "A";

III. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

IV. sottoscrivere e presentare annualmente all'Assemblea il bilancio consuntivo, l'eventuale preventivo e l'eventuale bilancio sociale;

V. accettare donazioni e sponsorizzazioni, stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni atto e qualsiasi operazione presso istituti di credito, di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di finanziamenti, sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare quietanze, crediti ed effetti bancari e cartolari in genere, fornire opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, rifiutare donazioni e/o sponsorizzazioni che possano in qualche modo condizionare le attività dell'Associazione e/o i compiti demandati da Enti e Organizzazioni finanziatrici nei limiti e nel rispetto degli scopi statutari, determinare l'impiego dei contributi;

VI. chiedere la convocazione dell'Assemblea;

VII. redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;

VIII. predisporre ed emanare i regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà a maggioranza;

IX. deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

X. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

XI. sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;

XII. consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

XIII. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe e ad organismi federativi;

XIV. conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti, assumere il personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, fissando le mansioni e le retribuzioni;

XV. promuovere ed organizzare gli eventi associativi;

XVI. determinare il numero delle preferenze che l'associato potrà esprimere in sede di votazioni nell'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali;

XVII. eleggere nel suo ambito il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente;

XVIII. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

XIX. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

XX. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari, agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

XXI. compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza degli altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, scelti tra gli associati persone fisiche, ed è eletto dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I membri sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali.

Dalla funzione di componente il Consiglio direttivo si decade

per revoca, in presenza di giusta causa, dimissione, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Se per qualunque motivo vengono a decadere uno o più membri del Consiglio Direttivo gli altri Consiglieri provvedono alla sostituzione nominando al loro posto coloro che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. Ove ciò non risulti possibile si provvederà ai sensi del vigente Codice Civile, per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco dell'ordine del giorno da discutere, inoltrato per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, o a mezzo di altro mezzo di comunicazione che, in ogni caso, garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con

un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

La convocazione può avvenire anche dietro domanda motivata di almeno due associati o comunque una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è, in ogni caso, validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a voto palese, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

1. che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

2. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti, per ordine cronologico, sul Libro dei verbali del Consiglio vidimato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene nominato, di volta in volta, dal Consiglio stesso

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Art. 12) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro, in particolare:

I. convoca e presiede l'Assemblea;

II. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

III. vigila sulle esecuzioni delle relative delibere e sull'andamento dell'attività dell'Associazione;

IV. sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;

V. ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;

VI. assume, in caso di improrogabile urgenza, le determinazioni che giudichi indispensabili, sottoponendole, per ratifica, alla prima adunanza del Consiglio Direttivo.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. L'incarico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente delega al Vicepresidente o, in caso di sua temporanea impossibilità, può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 13) Comitato dei Garanti

A) Funzione

Il Comitato dei Garanti ha il compito di:

I. dirimere le questioni tra soci che pregiudicano il regolare funzionamento dell'Associazione;

II. verificare l'astensione degli associati dall'attività dell'Associazione e comunicare l'eventuale recesso al Consiglio Direttivo.

B) Composizione

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri scelti tra gli associati.

Di questi: due membri sono eletti dall'Assemblea ed uno, con la qualifica di Presidente del Comitato, è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato rimane in carica tre anni (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I membri sono rieleggibili.

Art. 14) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, scelto tra persone non associate.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento, e, qualora applicabili, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, qualora ne ricor-

rano i presupposti di legge, sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti e così accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 15) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, se collegiale, tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Art. 16) Conflitto di interessi

L'associato deve dare immediata notizia al Consiglio Direttivo qualora, nell'ambito dell'esercizio della propria attività professionale e sempre che le questioni trattate siano connesse con la violenza contro le donne, abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello dell'Associazione o delle utenti dell'Associazione.

Art. 17) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione. Esso si compone di:

I. un fondo di dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione;

II. contributi delle aderenti;

III. contributi pubblici e privati;

IV. contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

V. contributi di organismi internazionali;

VI. rimborso di convenzioni;

VII. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

VIII. rendite patrimoniali, dalla attività diverse di cui

all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore;

IX. donazioni e lasciti testamentari;

X. eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

I. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

II. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze atti-

nenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

III. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

IV. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscono l'oggetto dell'attività di interesse generale;

V. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad

uno specifico affare.

D) Consulenze

Le consulenze offerte dai professionisti iscritti obbligatoriamente negli appositi ordini professionali, ove normativamente previsti per l'esercizio della professione, incaricati dall'Associazione a favore delle utenti del "TELEFONO ROSA" sono di norma completamente gratuite, fatta salva la possibilità di rimborsi per le spese sostenute. Le avvocate che prestano la loro opera in seno all'Associazione devono essere iscritte obbligatoriamente all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituito presso i Consigli dell'Ordine di rispettiva appartenenza. Le stesse daranno la loro consulenza nella sede dell'Associazione gratuitamente. E' fatto obbligo morale per le avvocate che prestano la loro opera presso l'Associazione di non difendere in giudizio le controparti violente.

Art. 18) Bilancio

L'esercizio sociale è annuale, va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale

dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio sarà depositato presso la sede almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché alle associate.

Le rimanenze attive nette risultanti dal bilancio annuale, dopo le deduzioni per impegni e spese dell'Associazione, saranno accantonate a riserva straordinaria.

Art. 19) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è

devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 20) Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 21) Disposizioni finali

A) Scioglimento ed estinzione

L'Associazione si potrà sciogliere per impossibilità di raggiungere lo scopo sociale.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato col voto di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati riuniti in assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più

liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

B) Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Art. 22) Foro competente

Per ogni controversia è competente esclusivamente il foro di Catania.

Art. 23) Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

F.to Antonella CALTABIANO

F.to Giuseppa Anna CALTABIANO

F.to Samantha LAZZARO

F.to Roberta FAZZARI

F.to Vincenzo LEMBO

F.to Valeria LEONE

F.to Raffaella ISAIA

F.to MONFORTE Carmela

F.to Anna ADORNETTO

F.to Nunzia SCIACCA

F.to Alice SAITTA

F.to Laura FARKAS

F.to Agata BONACCORSO

F.to Antonio SALVIA Notaio - Impronta del Sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Firmata digitalmente da me Notaio Antonio SALVIA.

Catania, lì 19 dicembre 2024.